

circolare
31 GENNAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 31 gennaio 2014

Oggetto

Massimali CIG, mobilità, ASpl e Mini ASpl ed assegno per attività socialmente utili, per l'anno 2014

Con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l'Inps ha reso noto la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl - al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 (che è attualmente pari al 5,84%) e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento - nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2014.

Trattamenti di integrazione salariale

A decorrere dal 1° gennaio 2014 viene modificata la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri nella parte relativa al contributo integrativo a carico del datore di lavoro. La retribuzione convenzionale di riferimento, su cui calcolare la contribuzione dovuta, rimane confermata in Euro 59.224,54 annui.

Le aliquote per il versamento dei contributi a carico dell'azienda e del datore di lavoro risultano le seguenti:

RETRIBUZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Inferiore od uguale ad euro 2.098,04	Euro 969,77	Euro 913,14
Superiore ad euro 2.098,04	Euro 1.165,58	Euro 1.097,51

Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi indicati in tabella devono essere incrementati nella misura del 20% (così come previsto dall'art. 2 comma 17, L. 549/1995).

Indennità di mobilità

In riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità, spettante per i primi 12 mesi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, risultano i seguenti:

RETRIBUZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Inferiore od uguale ad euro 2.098,04	Euro 969,77	Euro 913,14
Superiore ad euro 2.098,04	Euro 1.165,58	Euro 1.097,51

Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della Legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi già indicati in riferimento all'indennità di mobilità.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge n. 427/1975, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2 comma 150 della Legge n. 191/2009, è fissato, per l'anno 2014, in Euro 634,07 (che, al netto della riduzione del 5,84% è pari ad euro 597,04).

Indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n.41 del 1986, è pari, per il 2014, ad Euro 1.165,58. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della Legge n.92/2012, la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento (ASpl e Mini ASpl) è pari, per il 2014, ad Euro 1.192,98.

Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpl si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012.

Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad Euro 578,98 (anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui all'art. 26 L. n. 41/1986).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

